



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 16 maggio 2014 n. 72

**OGGETTO: CAUSA CIVILE DURASTANTE C/COMUNE DI ORTONA.
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **16** del mese di **maggio** alle ore **13,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Gianluca COLETTI
3. Sig.ra Lea RADICO
4. Sig. Giannicola DI CARLO
5. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE in data 29.05.2013 questo Ente, per il tramite dell'Avv. Dario Giuseppe Rapino, giusta determina di incarico n.56 del 22.02.2012, notificava ai Sig.ri Durastante Luciano e Cantatore Lucia l'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, teso ad accertare la simulazione assoluta dell'atto pubblico n.102397 rep., del 13.08.2007 a rogito Notaio D'Ambrosio Massimo di Pescara avente ad oggetto la compravendita di immobili ricadenti su questo territorio comunale e per i quali risultavano, a carico della madre del Durastante, poi defunta, debiti tributari non ancora estinti;

ATTESO che, a differenza di quanto inizialmente accertato, nel corso del giudizio è emerso che i coniugi Durastante e Cantatore, contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita, stipulavano realmente un contratto di mutuo fondiario per poter pagare il corrispettivo della vendita, senza tuttavia procedere alla trascrizione dell'atto;

CONSIDERATO che, in presenza del mutuo, la mancata trascrizione pur rendendo inopponibile ai terzi l'atto di compravendita, escluderebbe l'intento fraudolento asserito dal Comune nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Ortona, con conseguente rigetto della domanda;

RILEVATO che le costituite parti, dopo ampie discussioni e prolungati incontri, sono addivenute alla determinazione di transigere definitivamente la controversia, rinunciando al predetto procedimento iscritto al n. RG394/2013;

DATO ATTO che il Legale dell'Ente ha caldeggiato una soluzione bonaria, manifestando l'opportunità oltreché la convenienza di aderire alla proposta in argomento;

ATTESO che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. teso a produrre tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

CONSIDERATO che l'accordo in parola costituisce un modo semplice, rapido ed economico per risolvere la lite in atto, trovando una soluzione pacifica ed evitando così di conseguire una sentenza che, da un lato, comporterebbe un notevole dispendio di spese legali e dall'altro, tempi di attesa trascrinabili per anni;

VISTO il parere dell'Avv. Dario Giuseppe Rapino in data 12.11.2013 con il quale si ravvisa la convenienza e l'opportunità per l'Amministrazione di procedere al perfezionamento della transazione di detto giudizio;

VISTO l'allegato schema di atto transattivo, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato dal difensore di controparte;

RILEVATO che da tale transazione emerge che il Comune di Ortona e i convenuti dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro per tutto ciò che riguarda i fatti di causa, restando a carico di ciascuna parte gli obblighi del pagamento delle spese di lite e legali già sostenute e maturate;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) Stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Aderire all'accordo dando mandato al Sindaco Dott. Vincenzo D'Ottavio di sottoscrivere l'allegato atto transattivo.
- 3) Approvare l'allegato schema di atto di transazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine della definizione del contenzioso in itinere;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 21 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 21 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**